

Comune di Vezza d'Alba (Cuneo)

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE N. 2 EX ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I. AL P.R.G.I. VIGENTE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - V.A.S. DETERMINAZIONI.

Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2020.

***** OMISSIS*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Vezza d'Alba è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale con adeguamento al P.A.I. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 26-5621 in data 02-04-2007 (BUR n. 15 del 12-04-2007);
 - che il Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30-09-2005 (BU.R. n. 4 del 26-01-2006);
 - che con delibera C.C. n. 13 del 19/03/2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.;
 - che con delibera C.C. n. 54 del 13/10/2010 è stata approvata la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C.;
 - che con delibera C.C. n. 25 del 22/09/2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.;
 - che con delibera C.C. n. 26 del 22/09/2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.;
 - che con delibera C.C. n.2 del 10-03-2015 è stata approvata la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. (BUR n.35 del 03-09-2015);
 - che con delibera C.C. n.40 del 14/12/2018 è stata approvata la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C.;
 - che a seguito di intervenuti fabbisogni il Comune di Vezza d'Alba ha avviato la formazione della Variante Parziale n.2 allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella Relazione allegata;
 - che a tal fine è stato conferito incarico all'Architetto Elisa Clerico con sede in Mondovì;
- DATO ATTO che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sopra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sopra comunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

EVIDENZIATO inoltre che:

- le modifiche oggetto della variante non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
- all'interno della relazione è riportato lo stralcio cartografico illustrativo delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante;
- il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3.523 abitanti;
- è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la presente variante non apporta alcuna modifica alle aree per servizi che quindi rimangono esattamente quelle individuate dalla Variante Strutturale n.1 approvata con delibera C.C. n.2 del 10-03-2015 (BUR n.35 del 03-09-2015);
 - punto e): il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 3.523 ab.; la presente variante prevede lo spostamento di capacità edificatoria, già presente sul P.R.G., tra lotti già edificabili e pertanto la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente rimane invariata;
 - punto f): la presente variante non apporta alcuna modifica alle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza:

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 17, C.5

Variante Strutturale 2015	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 3523			S.T. aree CD (industriali ed artigianali) 159.640 mq	S.T. aree TR (miste terziario-residenziali) 64.925 mq
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) + 0,5 mq/ab	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) - 0,5 mq/ab	Incremento 4% (consentito ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente)	Incremento 6% della S.T.	Incremento 6% della S.T.
	0 (Aree per servizi già superiori ai valori minimi di legge aumentati di 0,5 mq/ab)	-1.761,5 mq		9.578,40 mq	1.947,7 mq*
Varianti parziali	Variazione	Variazione	aree	aree	aree

	Servizi in aggiunta [mq]	Servizi in diminuzione [mq]	residenziali [mc]	industriali ed artigianali S.T. [mq]	miste terziario-residenziali S.T. [mq]
VP 1	0	0	- 1.624,60	- 442	0
VP2	0	0	0	0	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	- 1.624,60	- 442	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	0	-1.761,5 mq	+ 1.624,60 + increm. 4%	10.020,40 mq	1.947,7 mq

DATO ATTO che:

- con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 21 in data 31.08.2020 è stata adottato il progetto preliminare della Variante Parziale N. 2 che soddisfa tutte le condizioni del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i e che, pertanto, segue la procedura definita dal comma 7 dell'art. 17 della L.U.R.;
- la variante, a seguito dell'adozione, è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a partire dal 24/09/2020 al 24/10/2020 durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;
- nel periodo dal 15° al 30° giorno di pubblicazione previsto dalla procedura di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- la deliberazione del C.C. n. 21 in data 31.08.2020 è stata inviata, unitamente agli elaborati costituenti la V.P. n. 2, alla Provincia di Cuneo per l'espressione del parere sulla compatibilità della stessa con il Piano territoriale provinciale ed i progetti sovracomunali approvati, con nota dell'U.T.C. Prot. N. 3479 del 24/09/2020.

SPECIFICATO che:

- la Provincia di Cuneo ha trasmesso al Comune la determina dirigenziale n. 1578 del 06/11/2020 con la quale ha espresso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalle LL.RR. 21.03.2013, n. 3 e 12.08.2018, n. 17, parere di compatibilità della Variante Parziale n. 2 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia stessa è a conoscenza;
- la Provincia di Cuneo, con il provvedimento sopracitato, ha dato atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.

SPECIFICATO che gli ambiti oggetto di modifica per mezzo della Variante Parziale n. 1 risultano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica Regionali e Provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni; in particolare, per quanto attiene il Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (BUR n. 42 del 19.10.2017), la Variante Parziale n.2, limitatamente alle aree da essa interessate, risulta coerente e rispettosa delle suddette norme specifiche.

SOTTOLINEATO che la Variante n.2 contempla previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale che, per quanto a conoscenza dell'Amm.ne Com.le, non contrastano con Piani Territoriali sovracomunali ad oggi approvati.

SOTTOLINEATO altresì che l'Amm.ne Com.le non è a conoscenza di progetti sovracomunali approvati (progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale) che possano interessare la variante in oggetto.

EVIDENZIATO, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, che:

- la Variante Parziale N. 2 del vigente P.R.G.C., seppur di lieve entità, non essendo orientata alle finalità definite dal comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., è stata sottoposta alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- a tal fine è stato predisposto il Documento tecnico di verifica finalizzato all'espletamento della verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. allegato al progetto preliminare della Variante Parziale N. 2 redatto dal professionista incaricato;
- si è proceduto, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., secondo l'Iter "j.1" (Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale") definito dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ("Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 - Tutela e uso del suolo") inviando la variante ai seguenti soggetti con competenza ambientale: Provincia di Cuneo, Arpa Piemonte - Dipartimento di Cuneo, ASL CN2 Alba – Bra, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Culturali del Piemonte;
- la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si è conclusa con l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica come da verbale dell'Organo Tecnico VAS in data 16/12/2020 (coerentemente al giudizio unanime dei soggetti con competenze ambientali che hanno fornito il proprio contributo, ovvero: Provincia di Cuneo e ARPA. Non risultano pervenuti pareri dai seguenti Enti: AslCN2 e Soprintendenza, pertanto ci si avvale del tacito assenso) oggetto di successiva conferma e approvazione da parte della Giunta Comunale a mezzo deliberazione N. 97 in data 18/12/2020

SPECIFICATO che il professionista incaricato Arch. Clerico Elisa di Mondovì, tecnico abilitato all'effettuazione di attività di pianificazione urbanistica, ha provveduto – secondo le indicazioni fornitegli – alla redazione della Variante Parziale N. 2 al P.R.G.C. vigente costituita in via definitiva dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione illustrativa;
- Norme di Attuazione- testo coordinato a seguito delle Varianti Parziali n.1 e n.2;
- Tav. 2 Assetto generale scala 1:5.000
- Tav. 3 Concentrico Bobore Borgonuovo scala 1:2.000

Ravvisata pertanto l'opportunità di approvare definitivamente, alla luce della pubblica utilità manifestatasi, la predetta Variante Parziale n.2 redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 56 in data 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo".

Vista la L.R. n. 41 in data 29/7/1997, con la quale si è provveduto ad operare una modifica agli artt. 17, 40 e 77 della L.R. 5/12/1977 n. 56.

Vista la L.R. n. 3 in data 25/03/2013 ("Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 56 – Tutela ed uso del suolo") pubblicata sul B.U.R.P. n° 13 del 28/03/2013, entrata in vigore in data 12/04/2013.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero) su n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare definitivamente per le motivazioni indicate in narrativa la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti elaborati predisposti dal professionista incaricato Arch. Clerico Elisa di Mondovì:

- Relazione illustrativa;
- Norme di Attuazione- testo coordinato a seguito delle Varianti Parziali n.1 e n.2;
- Tav. 2 Assetto generale scala 1:5.000
- Tav. 3 Concentrico Bobore Borgonuovo scala 1:2.000

3) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni.

4) Di dichiarare che la Variante Parziale n. 2 contempla previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale che, per quanto a conoscenza dell'Amm.ne Com.le, non contrastano con Piani Territoriali sovracomunali ad oggi approvati.

5) Di dichiarare che l'Amm.ne Com.le non è altresì a conoscenza di progetti sovracomunali approvati (progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale) che possano interessare la variante in oggetto.

6) Di dichiarare che la Variante in questione si configura come Parziale in quanto, a norma del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. - come sostituito a seguito dell'entrata in vigore in data 12/04/2013 della Legge Regionale n. 3/2013 del 25/03/2013 ("Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, 56 – Tutela ed uso del suolo") pubblicata sul B.U.R.P. n° 13 del 28/03/2013, soddisfa tutte le seguenti condizioni, ovvero:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente e non interessa l'intero territorio comunale;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

7) Di dare atto il Piano Regolatore Comunale ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3.523 abitanti.

8) Di dare atto che la variante parziale N.2, a seguito dell'adozione preliminare, è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dal 24/09/2020 al 24/10/2020 durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione; nel periodo dal 15° al 30° giorno di pubblicazione previsto dalla procedura di cui all'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

9) Di dare atto che la Provincia di Cuneo, a mezzo determina dirigenziale n. 1578 del 06/11/2020, ha espresso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalle LL.RR. 21.03.2013, n. 3 e 12.08.2018, n. 17, parere di compatibilità della Variante Parziale n.2 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, nonché dato atto che

vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.

10) di dare atto che la variante parziale N.2 recepisce tutte le indicazioni espresse da Provincia ed ARPA;

11) Di dichiarare che, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, si è proceduto, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., secondo l'Iter "j.1" (Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale") definito dall'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ("Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 - Tutela e uso del suolo") e che la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si è conclusa con l'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica come da verbale dell'Organo Tecnico VAS in data 16/12/2020 (coerentemente al giudizio unanime dei soggetti con competenze ambientali che hanno fornito il proprio contributo, ovvero: Provincia di Cuneo e ARPA. Non risultano pervenuti pareri dai seguenti Enti: AslCN2 e Soprintendenza, pertanto ci si avvale del tacito assenso) oggetto di successiva conferma e approvazione da parte della Giunta Comunale a mezzo deliberazione N. 97 in data 18/12/2020

12) Di demandare l'adozione di tutti gli atti derivanti e conseguenti al presente provvedimento al Responsabile del Servizio Urbanistica.

Successivamente con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero), su n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

***** OMISSIS*****